

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. DEL**

**Oggetto: Convenzione tra l'ASUR/AV2, e Cooperativa Sociale ONLUS "Papa Giovanni XXIII" per la gestione della Co.S.E.R. per disabili "Don Paolo Paolucci" di Ancona - Anno 2014.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente l'U.O. Controllo di Gestione – Area Economico Finanziaria in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di competenza;

**- D E T E R M I N A -**

- 1) Stipulare, per le motivazioni spiegate nel documento istruttorio che, condivise integralmente, devono intendersi ivi riportate, l'accordo contrattuale con la Cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII titolare della Comunità socio-educativa-riabilitativa Co.S.E.R. per disabili "Don Paolo Paolucci" ubicata in Ancona alla via Madre Teresa di Calcutta n. 1, per l'anno 2014 secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).
- 2) Dare atto che l'accordo in oggetto, nel disciplinare i rapporti tra l'ASUR e la Cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII per la gestione di n. 10 posti cofinanziati dalla Regione Marche, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria all'intervento dovrà essere assunto, di volta in volta, dalla Area Vasta competente.
- 3) Dare atto inoltre che, per quanto di interesse dell'Area Vasta 2, che propone il presente atto, l'impegno di spesa viene assunto con riferimento a n. 7 assistiti la cui permanenza nella Comunità è necessaria ed appropriata secondo le valutazioni effettuate dalla competente Unità Multidisciplinare dell'Età Adulta che, per espressi obblighi di legge legati alla riservatezza, non sono comunicabili se non agli operatori coinvolti ed interessati nel progetto stesso.
- 4) Prevedere che gli eventuali nuovi inserimenti che dovessero necessitare nell'AV2 entro l'impegno economico, ad oggi, calcolato per n. 7 assistiti nell'importo complessivo di €

- 71.682,83, IVA esente (pari al consuntivo 2013 di €. 72.406,90- 1% ex DGRM 1750/2013), potranno essere effettuati anche senza specifico atto di determina ovvero sulla base di lettere di proposta inserimento, corredate della necessaria relazione sanitaria.
- 5) Prendere atto di quanto stabilito con la deliberazione di Giunta Regionale n. 23 del 21/01/2013 e s.m.i. e con il decreto n. 8/SOP del 25/02/2013 in materia di compartecipazione alla spesa sociale e sanitaria, tra gli Enti e i soggetti interessati, per la gestione delle comunità socio-educative riabilitative per disabili gravi;
  - 6) Corrispondere all'Istituto gestore della residenzialità in parola la retta giornaliera di ricovero per i n. 7 ospiti di questa Area Vasta 2 nell'importo di € 28,75 (IVA esente) e fino alla concorrenza dell'importo massimo di spesa di € 71.682,83, precisando che tale impegno economico è strettamente rivolto alla quota di incidenza sanitaria dell'intervento con rinvio, per la restante parte e per ogni altra competenza connessa, al Comune di residenza dell'assistito interessato e/o agli aventi obbligo al suo mantenimento.
  - 7) Incaricare la Direzione Amministrativa Territoriale dell'AV 2 di curare la trasmissione, anche per via telematica, del presente atto, ad ogni effetto di legge, alla Cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII contraente e ai Comuni e/o Ambiti Territoriali Sociali interessati alla sua attuazione, avuto riguardo alla residenza degli assistiti ad oggi presenti nella struttura.
  - 8) Procedere alla liquidazione delle competenze contabilizzate dalla Cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII quale Ente titolare e gestore della Comunità "Don Paolo Paolucci" secondo le scadenze temporali stabilite nell'Accordo allegato, su presentazione di regolare fattura che, per la liquidazione, da parte della Direzione Amministrativa Territoriale, dovrà recare il visto del Direttore del Distretto di appartenenza o persona da lui delegata, attestante l'effettivo e il regolare espletamento dell'assistenza ivi contabilizzata nonché la conformità dei giorni di presenza dichiarati per ciascun ospite inserito;
  - 9) Determinare a calcolo in complessivi € 71.682,83, (IVA esente), il costo per la gestione dell'Accordo contrattuale di cui trattasi per l'intero anno 2014 dando atto che lo stesso, sarà ricompreso nel budget 2014 di questa ASUR/AV2 di cui alla DGRM n. 1750/2013 ed imputato al conto 0505100107 afferente le prestazioni assistenziali in favore di anziani e disabili;
  - 10) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i..
  - 11) Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Giulietta Capocasa)




IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Alessandro Marini)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Gianni Genga)



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

A.S.U.R. – Area Vasta 2

U.O. C. Direzione Amm.va Territoriale

VISTE E RICHIAMATE le disposizioni normative ed amministrative sulla tutela delle persone disabili cui il presente atto fa riferimento, con particolare riguardo alle disposizioni di seguito elencate:

- **L. 23.12.1978, n. 833;**
- **D.lgs. 30.12.1992 n. 502** e successive modifiche ed integrazioni “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- **L. 5.2.1992, n. 104** “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e s.m.i.;
- **Provvedimento 7.5.1998** “Linee-guida del Ministro della Sanità per le attività di riabilitazione”
- **L. 8.11.2000 n. 328** “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che, in particolare, all’art. 8 comma 3 lett. n) individua tra le funzioni spettanti alla Regione la “determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i Comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati”;
- **D.M. 21.5.2001, n. 308** “Regolamento concernente i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a norma dell’art. 11 della L. 8.11.2000 n. 328”;
- **DPCM 14/2/2001** recante l’atto di indirizzo e coordinamento relativo all’integrazione socio-sanitaria il quale stabilisce all’art. 4, comma 1, che la “regione nell’ambito della programmazione degli interventi socio-sanitari determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle prestazioni socio sanitarie..” ed ancora all’art. 5 comma 2, recita “ la regione definisce i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa degli utenti in rapporto ai singoli interventi..”;
- **DPCM 29/11/2001** che, oltre a definire i “Livelli Essenziali di Assistenza”, individua le prestazioni sanitarie di rilevanza sociale ovvero le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per la quali è stata convenuta una percentuale di costo comunque a carico del SSN;
- **L. 23.12.2000 n. 388** ed in particolare l’art. 81 che prevede finanziamenti finalizzati ad interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell’assistenza dei familiari;
- **DD.G.R.M. n. 406/2006 n. 581/2007 e n. 665 del 20/05/2008** recanti la definizione dei criteri di compartecipazione alla spesa, tra gli Enti e soggetti interessati per la gestione di Comunità Socio-educative-riabilitative residenziali per disabili gravi;
- **L.R. 6/11/2002 n. 20** e successivo regolamento di applicazione, “Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”, e successivo Regolamento Regionale n. 1 del 08/03/2004 e s.m.i.;
- **DGRM n. 1965 del 12/11/02** che definisce i criteri per la costituzione delle Unità Multidisciplinari e ne individua le finalità ed i compiti;
- **DGRM n. 720 del 28/06/2007** che approva i primi indirizzi per le strutture organizzative regionali e territoriali finalizzati al consolidamento e allo sviluppo della integrazione socio-sanitaria della Regione Marche.

- **Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 118/SO5 del 26/07/2010** avente ad oggetto: Individuazione comunità socio-educative riabilitative residenziali per disabili beneficiarie del cofinanziamento regionale di cui alla D.G.R. n. 449 del 15.3.2010”
- **DGRM n. 449 del 15/03/2010** “Gestione di comunità socio-educative-riabilitative residenziali per disabili gravi –Criteri e disposizioni attuative” come successivamente integrata con DGRM 1044 del 28/06/2010;
- **Nota Servizio Politiche Sociali** della Regione Marche prot. n. 157071 del 21/03/2011 recante chiarimenti sulla corretta interpretazione della deliberazione n. 449/2010.
- **DGRM n. 1197 del 5/9/2011** “Individuazione delle sedi delle Aree Vaste Territoriali”;
- **DGRM n. 1247 del 19/09/2011** “Art. 3 L.R. n. 17/2011 – Nomina dei direttori di Area Vasta”;
- **D.G.R.M. n. 1220 del 01/08/2012**;
- **Determina DG/ASUR n. 742 del 28/09/2012**;
- **DGRM n. 1797 del 28/12/2012** “Assegnazione delle risorse agli Enti del SSR e al DIRMT per l'anno 2012. Disposizioni per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2012 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2012-2014 degli Enti del SSR e per l'attuazione del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2012”;
- **DGRM 1750 del 27/12/2013** “ L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi per l'anno 2014 “
- **DG/ASUR n. 23 del 21/01/2013** “Comunità Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi - Co.S.E.R. - Criteri per l'individuazione delle Co.S.E.R. nella Regione Marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale. Revoca della DGR 665/2008 e della DGR 449/2010”, successivamente modificata ed integrata con DGRM 776 del 28/05/2013 “Comunità Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi - Co.S.E.R. - Modifica DGR n. 23 del 21.01.2013”;
- **Decreto Regionale n. 8/SPO del 25/02/2013** “DGR n. 23/2013 – Comunita’ Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi (Co.S.E.R.) Individuazione strutture ammesse a cofinanziamento regionale – Modalità e termini per la rendicontazione”;
- Nota/PEC Servizio Politiche Sociali della Regione Marche prot. 34068/16/01/2014 ;
- Nota DG ASUR prot. 3702 del 12/02/2014 ASUR DG di trasmissione della nota del dirigente Servizio Politiche Sociali della Regione Marche prot. 34068

Visti inoltre i seguenti atti di programmazione:

- **D.A. 1/3/2000 n. 306** “Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002”;
- **D.A. 29/07/2008 n. 98** “Piano Sociali 2008/2010 –Partecipazione, tutela dei diritti, programmazione locale in processo di continuità stabilizzazione e integrazione delle politiche di welfare”;
- **DGRM n. 1544 del 10/11/2008** “Attuazione del piano sociale 2008/2010 –Approvazione dell’accordo circa i criteri di riparto agli Enti Locali e Ambiti Territoriali Sociali del fondo unico per le politiche sociali”;
- **Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 38 del 16/12/2011** di approvazione del “PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2012/2014 - SOSTENIBILITA', APPROPRIATEZZA, INNOVAZIONE E SVILUPPO”;

### MOTIVAZIONI GIURIDICHE

Le linee programmatiche e di indirizzo approvate negli atti di programmazione sanitaria e sociale del Consiglio Regionale enucleano tra gli obiettivi perseguibili quello di promuovere la realizzazione sul territorio di un'effettiva integrazione tra l'intervento sanitario e l'intervento socio-assistenziale, in funzione della migliore tutela della disabilità, quale risultato dell'interazione tra la condizione di salute e i fattori ambientali.

Già la L.R. 4/6/1996 n. 18, successivamente integrata e modificata dalla L.R. 28/2000, tra gli obiettivi principali contemplava quello di individuare, quale luogo privilegiato di programmazione e gestione degli interventi e servizi per i disabili, gli Ambiti territoriali sociali ed individuava, inoltre, la responsabilità dell'intervento sanitario a tutela della salute delle persone disabili, nelle Unità multidisciplinari per l'Età Evolutiva UMEE e nelle Unità multidisciplinari per l'Età Adulta UMEA.

Rispetto a tali obiettivi, la Regione Marche, nell'ambito dei finanziamenti di cui all'art. 41 ter della L. 104/92 e s.m.i., ha coerentemente intrapreso un percorso per dare avvio alla realizzazione di strutture residenziali per disabili gravi rimasti privi del sostegno familiare (COSER - Comunità socio-educative-riabilitative); venuto meno il cofinanziamento statale, la Regione Marche ha garantito la continuità del servizio in favore dei disabili concorrendo nelle spese di gestione delle strutture secondo il disciplinare approvato con le deliberazioni giuntali n. 2635/2000 e n. 406 del 2006 successivamente modificate con deliberazione n. 1168/2006 e tenuto conto dei criteri di compartecipazione alla spesa delle Coser definiti con DGR 665/2008 e n. 449/2010 e, da ultimo, con DGR 23 del 21/01/2013.

### CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA COOPERATIVA SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII CHE OPERA PER L'ASSISTENZA A PERSONE CON GRAVI DISABILITA'

Nell'ambito di tale quadro normativo e tenuto conto della necessità di garantire ai cittadini disabili l'accoglienza presso strutture residenziali ove assicurare gli interventi socio-sanitari finalizzati al mantenimento ed al recupero della capacità di autonomia della persona e al sostegno alle famiglie, il Direttore di Area Vasta con determina n. 498 del 22.12.2011 ha recepito l'Accordo di Programma valevole per il triennio 2011-2013 per la gestione integrata delle residenze per anziani e disabili ubicate nel territorio del Comune di Ancona, tra le quali, la Coser "Don Paolo Paolucci" (Cod. ORPS 603622).

Detta struttura, sita in Via Madre Teresa di Calcutta n. 1, è gestita dalla Cooperativa Sociale Papa Giovanni XXIII titolare della Co.S.E.R., ha una ricettività di 10 posti e possiede i requisiti richiesti dalla normativa regionale vigente come da autorizzazione n. 5 del 14.03.2010 rilasciata del Comune di Ancona, inoltre la COSER "Don Paolo Paolucci" è stata inserita, con Decreto SPO della Regione Marche tra le Strutture ammesse a cofinanziamento ai sensi della DGRM n. 23/2013.

La Cooperativa Papa Giovanni XXIII, titolare della Comunità socio-educativo-riabilitativa "Don Paolo Paolucci", iscritta all'albo Reg.le delle Cooperative Sociali al n. 233 sezione A, si configura quale soggetto in ambito comunale, idoneo ad offrire una adeguata ospitalità residenziale socio-assistenziale per disabili avendone conseguito le prescritte autorizzazioni.

A partire dall'anno 2011 questa Amministrazione intrattiene uno specifico rapporto contrattuale con la Cooperativa onlus Papa Giovanni XXIII, quale Ente titolare e gestore della COSER "Don Paolo Paolucci", approvato con le determinazioni di seguito indicate:

- anno 2011- determina del DG ASUR n. 1143 del 23/12/2011;
- anno 2012- determina del DG ASUR n. 580 del 19/07/2012;
- anno 2013- determina del DG ASUR n. 635 del 05/08/2013.

La Cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII ha assolto regolarmente e positivamente agli obblighi di cui alla convenzione sottoscritta con l'ASUR/AV2 e l'Amministrazione Comunale nell'anno 2013 garantendo idonea

organizzazione e una appropriata assistenza a tutti gli ospiti inseriti nella Co.S.E.R. "Don Paolo Paolucci" sotto il profilo assistenziale, educativo e riabilitativo, come verificato Ad oggi la Residenzialità ospita n. 7 assistiti:

- Ag. Al. residente nel comune di Numana;
- Al Bi. residente nel comune di Osimo;
- ST. CA. residente nel comune di Chiaravalle
- PA.PI. residente nel comune di Falconara M.ma
- DA. OR. residente nel comune di Osimo;
- Ri.MA. residente nel comune di Maiolati Spontini
- AR. Me. residente nel comune di Jesi;

Per tutti gli assistiti ospitati, la competente UMEA ha attestato la necessità di prosecuzione del ricovero fino a tutto il 31.12.2014, sì che è necessario continuare ad avvalersi della Cooperativa sociale Centro Papa Giovanni XXIII, al fine di garantire la continuità assistenziale per i disabili già ospiti.

Da una ricognizione operata sulla base delle tariffe ad oggi riconosciute alla Residenzialità e al numero degli ospiti presenti al 01/01/2014, è plausibile prevedere:

- la permanenza dei n. 7 assistiti (dal 01/01/2014 al 31/12/2014) accolti dalla struttura sulla base della valutazione socio-sanitaria della Commissione integrata di accesso composta da rappresentanti dei servizi sociali comunali e dei servizi sanitari della AV2;
- la quota di degenza giornaliera pari ad euro 115,00 (IVA esente) è ripartita secondo i seguenti criteri: 50% (calcolato sulla retta di riferimento di € 115,00) a carico di finanziamenti regionali, 25% della restante cifra a carico della AV2 e 25% a carico dei Comuni di rispettiva residenza. Pertanto l'importo di € 57,50, residuale sul costo di € 115,00 dedotto il cofinanziamento regionale, grava per il 50% a carico della AV2/ Distretto di Ancona-Jesi fino alla concorrenza di €. 28,75 e, per il 50% a carico dei Comuni interessati dedotta la quota di contribuzione prevista a carico dell'ospite.

Le prestazioni sanitarie che verranno assicurate ai pazienti ospiti con la convenzione oggetto del presente atto, sono del tutto analoghe a quelle assicurate nello scorso anno e si caratterizzano con la presenza delle seguenti figure professionali:

- n. 1 Responsabile della struttura con azione di coordinamento – Pedagogista
- n. 18 unità addetti alla riabilitazione – educatori – operatori di base
- n. 1 Psicologo
- n. 1 addetto alla segreteria, contabilità e gestione del personale
- n. 5 addetti agli affari generali e servizi generici
- \* il personale addetto alla riabilitazione e all'assistenza diretta copre il servizio delle 10 ore giornaliere.

La tempistica del fabbisogno assistenziale rivolto agli ospiti della struttura, viene riconosciuta e concordata in occasione di incontri preliminari tra il Servizio Servizi Sociali Comunali e i preposti Uffici Distrettuali della AV2. Gli ospiti, in quanto cittadini italiani residenti nell'AV2, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale e presso la Residenza fruiscono di prestazioni sanitarie previste nei LEA. La AV2 rimborsa alla Cooperativa Sociale la spesa sostenuta dal Centro per garantire l'assistenza sanitaria agli ospiti secondo le modalità previste dalla convenzione.

L'onere di spesa a carico della AV2, quindi, si riferisce all'incidenza sanitaria dell'intervento assistenziale praticato dalla Struttura a favore degli ospiti. I familiari degli assistiti versano direttamente alla Cooperativa Sociale la quota per il confort alberghiero e il Comune di Ancona sostiene le spese per le prestazioni di natura sociale.

Con riguardo alla quantificazione e ripartizione degli oneri sociali e sanitari deve prendersi atto di quanto comunicato dal Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Regione Marche con la nota 34068 del 16/01/2014 nella quale si invita la Direzione Gen.le dell'ASUR a dare disposizioni al fine di "mantenere, nei contratti/convenzioni da avviare nel 2014, la stessa percentuale di compartecipazione indicata in quelli stipulati nell'anno 2013 riportando .....una clausola di allineamento alle indicazioni regionali quando, una volta

avviata l'applicazione effettiva del Decreto governativo sull'ISEE, verrà istituito il Fondo di Solidarietà, quantificato l'importo e definiti i criteri di gestione dello stesso";

Con successiva nota ASUR DG 3702/2014 il Direttore Gen.le ASUR ha invitato i Direttori di Area Vasta ad attenersi alle indicazioni reg.li come sopra descritte e pertanto il presente atto, nel riconfermare le quote di compartecipazione alla spesa per l'inserimento in oggetto, fa riserva di procedere con successivo atto all'allineamento delle quote stesse alle indicazioni regionali di cui alla DGR 1195/2013 una volta avviata l'applicazione effettiva sull'ISEE e quantificato il fondo di solidarietà nonché definiti i criteri di gestione dello stesso.

#### **Anno 2014**

Alla luce di tutto quanto sopra spiegato, con il presente atto si intende addivenire alla stipula di un formale accordo contrattuale con la Cooperativa sociale Centro Papa Giovanni XXIII per la regolazione giuridica ed economica dei rapporti relativi alla Comunità "Don Paolo Paolucci" di Ancona, il cui disciplinare tiene conto dei criteri di cofinanziamento stabiliti nelle deliberazioni regionali e, da ultimo, nell'allegato "A" facente parte integrante e sostanziale della DGRM n. 23/2013.

L'accordo oggetto del presente atto - nel disciplinare i rapporti tra l'ASUR e la COSER "Don Paolo Paolucci" di Ancona per la gestione di n. 10 posti letto autorizzati e cofinanziati dalla Regione Marche - costituisce un punto di riferimento generale per fornire certezza di regole ed omogeneità di comportamenti per tutto il territorio regionale nei rapporti con la Comunità medesima, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria e sociale all'intervento, dovrà essere assunto dalla Area Vasta e dai Comuni di volta in volta competenti ad effettuare l'inserimento.

La previsione di spesa connessa allo spiegamento dell'accordo contrattuale in oggetto per l'anno in corso, con riferimento agli ospiti di questa AV2 ad oggi presenti, viene determinata in coerenza al budget di spesa provvisoriamente assegnato per l'anno 2014, con DGRM 1750/2013, in complessivi €. 71.682,83 (IVA esente) pari alla budget di spesa per l'anno 2013 ridotto dell'1%, da riferirsi al conto 0505100107 afferente l'assistenza residenziale anziani e disabili.

Si precisa da ultimo che l'accordo negoziale oggetto del presente atto non è soggetto all'applicazione del D.lgs. n. 163 del 12/4/2006 in materia di contratti pubblici in quanto avente ad oggetto i servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II B del decreto medesimo e, pertanto, lo stesso non è soggetto alle contribuzioni dovute ai sensi dell'art. 1, L.266/2005 e della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture del 10/1/2007.

Alla luce di quanto sopra,

#### **PROPONE**

- 1) Stipulare, per le motivazioni spiegate nel documento istruttorio che, condivise integralmente, devono intendersi ivi riportate, l'accordo contrattuale con la Cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII titolare della Comunità socio-educativa-riabilitativa Co.S.E.R. per disabili "Don Paolo Paolucci" ubicata in Ancona alla via Madre Teresa di Calcutta n. 1, per l'anno 2014 secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).
- 2) Dare atto che l'accordo in oggetto, nel disciplinare i rapporti tra l'ASUR e la Cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII per la gestione di n. 10 posti cofinanziati dalla Regione Marche, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria all'intervento dovrà essere assunto, di volta in volta, dalla Area Vasta competente.
- 3) Dare atto inoltre che, per quanto di interesse dell'Area Vasta 2, che propone il presente atto, l'impegno di spesa viene assunto con riferimento a n. 7 assistiti la cui permanenza nella


Comunità è necessaria ed appropriata secondo le valutazioni effettuate dalla competente Unità Multidisciplinare dell'Età Adulta che, per espressi obblighi di legge legati alla riservatezza, non sono comunicabili se non agli operatori coinvolti ed interessati nel progetto stesso.

- 4) Prevedere che gli eventuali nuovi inserimenti che dovessero necessitare nell'AV2 entro l'impegno economico, ad oggi, calcolato per n. 7 assistiti nell'importo complessivo di € 71.682,83, IVA esente (pari al consuntivo 2013 di €. 72.406,90- 1% ex DGRM 1750/2013), potranno essere effettuati anche senza specifico atto di determina ovvero sulla base di lettere di proposta inserimento, corredate della necessaria relazione sanitaria.
- 5) Prendere atto di quanto stabilito con la deliberazione di Giunta Regionale n. 23 del 21/01/2013 e s.m.i. e con il decreto n. 8/SOP del 25/02/2013 in materia di compartecipazione alla spesa sociale e sanitaria, tra gli Enti e i soggetti interessati, per la gestione delle comunità socio-educative riabilitative per disabili gravi;
- 6) Corrispondere all'Istituto gestore della residenzialità in parola la retta giornaliera di ricovero per i n. 7 ospiti di questa Area Vasta 2 nell'importo di € 28,75 (IVA esente) e fino alla concorrenza dell'importo massimo di spesa di € 71.682,83, precisando che tale impegno economico è strettamente rivolto alla quota di incidenza sanitaria dell'intervento con rinvio, per la restante parte e per ogni altra competenza connessa, al Comune di residenza dell'assistito interessato e/o agli aventi obbligo al suo mantenimento.
- 7) Incaricare la Direzione Amministrativa Territoriale dell'AV 2 di curare la trasmissione, anche per via telematica, del presente atto, ad ogni effetto di legge, alla Cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII contraente e ai Comuni e/o Ambiti Territoriali Sociali interessati alla sua attuazione, avuto riguardo alla residenza degli assistiti ad oggi presenti nella struttura.
- 8) Procedere alla liquidazione delle competenze contabilizzate dalla Cooperativa sociale Papa Giovanni XXIII quale Ente titolare e gestore della Comunità "Don Paolo Paolucci" secondo le scadenze temporali stabilite nell'Accordo allegato, su presentazione di regolare fattura che, per la liquidazione, da parte della Direzione Amministrativa Territoriale, dovrà recare il visto del Direttore del Distretto di appartenenza o persona da lui delegata, attestante l'effettivo e il regolare espletamento dell'assistenza ivi contabilizzata nonché la conformità dei giorni di presenza dichiarati per ciascun ospite inserito;
- 9) Determinare a calcolo in complessivi € 71.682,83, (IVA esente), il costo per la gestione dell'Accordo contrattuale di cui trattasi per l'intero anno 2014 dando atto che lo stesso, sarà ricompreso nel budget 2014 di questa ASUR/AV2 di cui alla DGRM n. 1750/2013 ed imputato al conto 0505100107 afferente le prestazioni assistenziali in favore di anziani e disabili;
- 10) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i..
- 11) Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

**Direzione Amministrativa Territoriale**


**Il Dirigente**

Dr.ssa Chantal Mariani



**Il Responsabile del procedimento**

Dr.ssa Fiammetta Mastri




**U.O. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**


Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente Responsabile della UOC Direzione Amm.va Territoriale, attestano che il costo relativo alla gestione dell'accordo contrattuale oggetto del presente atto, calcolato in complessivi 71.682,83, (IVA esente), sarà inserito nella programmazione 2014 ed imputato al Conto 0505100107 afferente le prestazioni assistenziali in favore di anziani e disabili del Bilancio Economico Preventivo dell'AV2 stessa per il medesimo anno

Il dirigente U.O. gestione economico finanziaria

dr.ssa Antonella Casaccia



Il dirigente U.O. controllo di  
gestione AV2  
dr.ssa Letizia Paris



- ALLEGATI -

n. 1 allegato: accordo contrattuale.

Allegato n. 1 alla determina

**Accordo contrattuale tra l'ASUR Marche e la Cooperativa "Papa Giovanni XXIII" per la gestione della Comunità socio-educativa-riabilitativa per disabili "DON PAOLO PAOLUCCI"- periodo 01.01.2014 – 31.12.2014.**

Con il presente atto, da valere nei migliori modi di legge

TRA

l'Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta n. 2 – sede legale in Ancona via Caduti del Lavoro 40, – C.F. e P.I. 02175860424 - rappresentata ad ogni effetto dal Direttore Generale e Legale Rappresentante p.t. dr Gianni Genga nato a Treia (MC) il 25/10/1957 e domiciliato per la carica presso la sede legale medesima

E

la Cooperativa sociale "Papa Giovanni XXIII" (cod. ORPS 603622), avente sede in Ancona - Piazzale Camerino n. 3/A, costituita con atto n. 16724 rep. N. 23462 del 26.10.95, iscritta al Registro Regionale delle Cooperative Sociali Sezione A con decreto n. 233 del 6.8.96 - C.F. 93058460424, P.IVA n. 01427250426 rappresentata da Sbarbati Don Giancarlo, nato a Ripe San Giusto il 2.1.44 e residente in Ancona Piazzale Camerino n. 3, C.F. SBRGCR44A02H323N, il quale interviene al presente atto in qualità di presidente e legale rappresentante;

**PREMESSO CHE**

- Nell'Ambito Territoriale Sociale XI e precisamente nel Comune di Ancona alla via Madre Teresa di Calcutta n. 1, ha sede la comunità socio-educativa riabilitativa per disabili gravi "Don Paolo Paolucci" della Cooperativa Sociale "Papa Giovanni XXIII" che, quale soggetto titolare della COSER medesima, ha conseguito dal Comune di Ancona l'atto di autorizzazione all'esercizio ex L.R. 20/2002, n. 5 del 10/03/2010;
- La Comunità socio-educativa riabilitativa per disabili "Don Paolo Paolucci" risulta individuata e ammessa a cofinanziamento tra le CoSER regionali, con una capacità ricettiva di 10 posti, come risulta dal decreto del Dirigente del Servizio n. 8/SPO del 25/02/2013;
- La Regione Marche con D.G.R.M. n. 23 del 21/01/2013, successivamente integrata con DGRM n. 776 del 28/05/2013, ha stabilito i criteri per l'individuazione delle CoSER nella Regione Marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale mantenendo la cifra di € 115,00 come importo di riferimento della retta giornaliera di degenza per ogni disabile accolto rispetto alla quale la Regione concorre nella misura del 50%, ossia come un contributo pari a € 57,50.  
La quota restante della retta giornaliera di degenza per ospite è come di seguito ripartita:  
25% a carico dell'ASUR MARCHE/AV di appartenenza dell'assistito che viene accolto;  
25% a carico dei Comuni di residenza degli assistiti medesimi, detratta la quota di compartecipazione degli ospiti calcolata esclusivamente su tutti i redditi personali dello stesso, compresa l'indennità di accompagnamento.
- Il cofinanziamento come sopra ripartito riguarda esclusivamente gli ospiti residenti nella Regione Marche che non abbiano compiuto i 65 anni, salvo il caso di utenti già inseriti nella Comunità per i quali si renda opportuna e/o necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni per i quali si può derogare al requisito

dell'età, previa valutazione dell'UMEA, fino a che non insorgano particolari condizioni che ne rendano difficile o impossibile la permanenza stessa.

### CONSIDERATO INOLTRE

- che il Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Regione Marche con la nota 34068 del 16/01/2014 invita la Direzione Gen.le dell'ASUR a dare disposizioni al fine di *"mantenere, nei contratti/convenzioni da avviare nel 2014, la stessa percentuale di compartecipazione indicata in quelli stipulati nell'anno 2013 riportando .....una clausola di allineamento alle indicazioni regionali quando, una volta avviata l'applicazione effettiva del Decreto governativo sull'ISEE, verrà istituito il Fondo di Solidarietà, quantificato l'importo e definiti i criteri di gestione dello stesso"*;
- che con successiva nota, ASUR DG 3702/2014, il Direttore Gen.le ASUR ha invitato i Direttori di Area Vasta ad attenersi alle indicazioni reg.li come sopra descritte e pertanto il presente atto, nel riconfermare le quote di compartecipazione alla spesa di cui alla DGRM 23/2013, fa riserva di procedere con successivo atto all'allineamento delle quote stesse alle indicazioni regionali di cui alla DGR 1195/2013 una volta avviata l'applicazione effettiva sull'ISEE e quantificato il fondo di solidarietà nonché definiti i criteri di gestione dello stesso;

**Tutto ciò premesso**

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### ART 1

##### ASPETTI GENERALI

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

#### ART 2

##### RICETTIVITA' E FUNZIONAMENTO

Oggetto del presente atto è l'accoglienza residenziale nella Comunità socio-educativa-riabilitativa (Co.S.E.R.) "Don Paolo Paolucci", di seguito denominata "Comunità", di persone maggiorenni in condizione di disabilità fino ad un massimo di n. 10 posti.

La Comunità ha carattere permanente e funziona continuativamente per tutto l'arco dell'anno solare e per 7 giorni settimanali, con orario di 24 ore giornaliera.

Non sono previsti periodi di chiusura, salvo eventuali chiusure straordinarie per gravi, urgenti ed accertati motivi, tempestivamente comunicate al Comune, alla ASUR/Area Vasta 2, agli ospiti e alle loro famiglie.

I n. 10 posti letto della Comunità sono ricompresi nell'ambito dei posti letto cofinanziati dalla Regione Marche per la Provincia di Ancona (D/SPO 8/2013) ed in quanto tali a disposizione in via principale e prioritaria degli utenti residenti nei Comuni dell'Area Vasta 2.

#### ART 3

##### ACCESSO ALLA STRUTTURA

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione e progettazione congiunta dei servizi sociali del Comune e/o dell' Ambito Territoriale di residenza dell'assistito e dell'Unità Multidisciplinare Età Adulta dell'ASUR/AV2 competente alla presa in carico del medesimo.

L' accoglienza in Comunità viene concordata con il Responsabile della struttura, nel rispetto della lista di attesa. I piani assistenziali ed i progetti educativi individuali, sono conservati agli atti della struttura e dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

L'accesso di assistiti residenti nel territorio Regionale ed extra Regionale, al di fuori dell' Area Vasta n. 2, è consentito subordinatamente all'autorizzazione del Distretto n. 7 di Ancona che, tenuto conto della propria lista di attesa, dovrà pronunciarsi in merito alla richiesta entro 3 giorni dal suo ricevimento.

#### **ART. 4 TIPOLOGIA DI UTENZA**

Possono accedere alla Comunità Socio-Educativa-Riabilitativa per disabili (Co.S.E.R.) le persone maggiorenti in condizioni di disabilità, con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale. Nel caso che per utenti già inseriti in Comunità si renda necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni è necessaria specifica valutazione dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

#### **ART. 5 REQUISITI FUNZIONALI DELLA STRUTTURA**

La Cooperativa Sociale "Papa Giovanni XXIII" provvede, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale a gestire la Comunità "Don Paolo Paolucci" in conformità a quanto previsto dalla L. R. n.20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004, comprese eventuali e successive modificazioni.

In particolare la Comunità è una struttura integrata con la rete dei servizi territoriali che garantisce una soluzione residenziale sostitutiva e di sollievo alla famiglia quando quest'ultima viene meno o non è in grado di rispondere ai bisogni del proprio congiunto nonostante l'attivazione dei servizi integrativi domiciliari.

La Comunità promuove e rende possibile il mantenimento dell'utente in condizioni di vita normali, in un ambiente a dimensione familiare e comunitaria, tali da favorire la sua integrazione nel territorio; percorsi di scoperta, recupero e mantenimento dell'autonomia nella gestione di sé, nei rapporti con gli altri, con i tempi, con gli spazi e con le proprie cose.

La Cooperativa è tenuta a svolgere il servizio con il proprio personale avente funzioni, profili e requisiti di accesso come da allegato B del Regolamento regionale n.1/2004 e succ. modificazioni. Per il personale dei servizi generali (ristorazione, lavanderia, trasporto, manutenzione) si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il numero e l'orario giornaliero del personale educativo e socio-sanitario impiegato deve essere conforme a quanto previsto dai requisiti minimi organizzativi di cui all'allegato A del citato Regolamento regionale. La dotazione organica può essere adeguata dalla Cooperativa in relazione al numero degli ospiti e deve essere tale da garantire il regolare e buon funzionamento del servizio, avendo comunque riguardo ai requisiti minimi organizzativi.

Il personale, inoltre, deve avere i seguenti requisiti di base: capacità fisiche a svolgere il compito assegnato e idoneità sanitaria nel rispetto delle norme vigenti; idoneità psico-attitudinale ad attività professionale da svolgersi in rapporto con disabili adulti, assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti.

L'organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- coordinamento del servizio;
- assistenza educativa;

- assistenza socio-sanitaria;
- servizi generali.

Il Coordinatore, in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti, è responsabile della organizzazione della struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali.

Il personale addetto ai servizi generali, qualora non esternalizzati, è idoneo ed in numero adeguato ad assicurare:

- preparazione pasti;
- pulizie;
- lavanderia;
- stireria;
- manutenzioni, ecc..

## ART. 6 PRESTAZIONI

La Comunità ha funzionamento permanente e garantisce i seguenti servizi e prestazioni:

- o prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie), preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti;
- o assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- o attività educative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
- o interventi di tutela della salute personale;
- o realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo dei servizi attivi nel territorio;
- o attività, a livello di gruppo, formative e ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale;
- o rapporti costanti con i familiari ed i tutori degli utenti, anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia.
- o Attività di trasporto per attività esterne
- o Coordinamento della struttura

Le prestazioni dei servizi generali e alberghieri consistono in:

- accoglienza in locali idonei e camere da letto, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- lavanderia e guardaroba;
- servizio ristorazione consistente in tre pasti giornalieri e due merende predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza alla persona consistono in:

- attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari;
- cura della persona ed igiene personale;
- riassetto della camera e riordino degli effetti personali;
- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- aiuto nella mobilizzazione e deambulazione;
- vigilanza sulle condizioni generali degli ospiti.

Tali prestazioni, che mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto e alla gestione dello stesso, sono parte integrante del progetto educativo personalizzato.

Le prestazioni educative consistono in:

- stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
- attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari quali igiene personale, assunzione dei pasti, mobilitazione e deambulazione, vigilanza sulle condizioni generali degli ospiti.

Le prestazioni formative e di animazione consistono in attività ricreative, espressive, manuali, anche di tipo produttivo-artigianale, e di socializzazione, prevedendo una rotazione dei laboratori/attività specifici a tema e a tempo, che eviti la ripetitività delle azioni e favorisca l'acquisizione di nuovi apprendimenti, interessi e abilità.

Le prestazioni di trasporto per attività esterne devono garantire frequenti uscite di gruppo o individuali per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

#### ART. 7

### MODALITA' DI LAVORO E PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO

La Comunità formula per ogni utente del servizio un progetto educativo-riabilitativo personalizzato (PEP) e coerente con il progetto generale di comunità.

Il PEP è elaborato d'intesa ed in collaborazione tra operatori della Comunità e dei servizi sociali e sanitari (UMEA).

Il PEP comprende:

- profilo dinamico funzionale;
- obiettivi educativi;
- strumenti e metodi d'intervento;
- tempi di realizzazione e modalità di verifica;
- procedure per la valutazione e le modifiche in itinere.

Nella definizione del progetto sono assicurati l'informazione ed il coinvolgimento dell'utente, dei suoi familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno.

Gli operatori della comunità effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale.

Il modello operativo è improntato al lavoro d'équipe avente come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell'intervento e la verifica dei risultati.

L'attività della comunità è adeguatamente documentata con particolare riferimento a:

- programmazione generale;
- schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi;
- redazione e aggiornamento del diario personale del disabile;
- verbali degli incontri e delle riunioni di servizio;
- registro di presenza degli utenti;
- registro/schede di presenza degli operatori;
- interventi e percorsi di formazione e/o supervisione del personale.

#### ART. 8

### OBBLIGHI DELLA ASUR/AREA VASTA 2

La ASUR/Area Vasta 2 provvede:

- ad assicurare agli ospiti i livelli essenziali di assistenza sanitaria;
  - alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in relazione al progetto di gestione ed ai singoli PEP per quanto di competenza dell'UMEA;
  - ad assicurare, attraverso i propri servizi territoriali e la Commissione Integrata per i Centri residenziali e diurni per disabili, l'attività di valutazione per l'accesso degli ospiti, l'ammissione e la dimissione degli stessi.
- Il personale incaricato ha accesso in qualsiasi momento alla struttura e alla documentazione tecnica relativa

## ART. 9 DETERMINAZIONE RETTA E RIPARTIZIONE

La retta giornaliera viene determinata sulla base del costo di gestione della Comunità (ore assistenza tutelare, educativa, di coordinamento, e di programmazione, pasti, trasporto, utenze, materiali pulizia e consumo, manutenzione, lavanderia straordinaria).

La retta praticata dalla Comunità "Don Paolo Paolucci" è di € 115,00 (IVA esente)

Sulla base di quanto previsto da appositi atti della Regione Marche relativi alle Co.S.E.R, i costi di gestione della Comunità sono ripartiti secondo i seguenti criteri:

- co-finanziamento da parte della Regione Marche pari al 50% del tetto massimo di retta (€ 115,00) stabilito dalla stessa Regione e quindi pari ad € 57,50 giornaliera pro-capite;
- il restante importo di € 57,50, residuale sul costo di € 115,00 corrispondente alla retta complessiva giornaliera pro-capite concordata ai fini della presente convenzione, per il 50% verrà posto a carico del Comune di residenza, dedotta la quota di contribuzione prevista a carico dell'ospite, e per il restante 50% a carico della ASUR Area Vasta di appartenenza. Per l'anno 2014 l'ASUR/AV2 si impegna a corrispondere tale quota giornaliera di degenza per tutti gli ospiti presenti fino alla concorrenza massima di €. 71.682,83 (pari al costo sostenuto complessivamente nell'anno 2013 dedotto l'1%).
- Pertanto le quote a carico della ASUR Area Vasta n. 2 Sede Operativa di Ancona fino alla concorrenza annua massima di €. 71.682,83 e del Comune di rispettiva residenza degli ospiti presenti sono le seguenti:
  - quota sanitaria** giornaliera a carico della ASUR/Area Vasta 2 **Euro 28,75;**
  - quota sociale** giornaliera a carico del Comune, comprensiva della quota a carico dell'utente determinata annualmente dall'Amministrazione comunale, **Euro 28,75.**

Nella quota sanitaria giornaliera per ospite a carico della ASUR/Area Vasta 2 devono intendersi ricomprese anche le spese per ogni tipo di materiale e ausili sanitari.

Durante i rientri programmati in famiglia la retta viene ridotta nella misura del 25% a partire dal quindicesimo giorno di assenza consecutiva. In caso di ricovero ospedaliero la cifra di riferimento, invece, rimane invariata con l'obbligo, da parte della struttura, di garantire al disabile l'assistenza per la durata della degenza.

## ART. 10 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA

La Cooperativa "Papa Giovanni XXIII", quale Ente titolare e gestore della Comunità "Don Paolo Paolucci", emetterà con cadenza mensile fatture per l'addebito degli oneri connessi agli inserimenti in atto distintamente verso l'ASUR/Area Vasta di appartenenza e verso i Comuni interessati.

Unitamente alla documentazione fiscale l'Istituto medesimo produce un prospetto con il numero dei presenti presso la Comunità (temporanei e permanenti) nel mese di riferimento.

L'ASUR/Area Vasta procederà al pagamento della quota di spettanza entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, previa attestazione di regolarità da parte del responsabile del servizio della ASUR/Area Vasta 2.

**ART. 11  
TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI**

La Cooperativa "Papa Giovanni XXIII", assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il presente contratto sarà risolto in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie non siano state eseguite a norma di legge.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto verranno applicate le disposizioni di legge in materia. Le parti dichiarano espressamente che alle prestazioni oggetto della presente convenzione saranno applicate le norme di cui al DPR 26/10/1972 n. 633 e s.m.i. e, pertanto, richiedono la registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 39 del DPR 26/04/1986 n. 133.

**ART. 12  
CONTROVERSIE**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

**ART. 13  
NORME GENERALI**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed al Regolamento comunale delle residenze per disabili.

**ART. 14  
NOMINA RESPONSABILE PRIVACY**

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 e smi recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del "Regolamento Organizzativo Privacy" dell'ASUR, adottato con determina del DG n. 487/2008, nomina il Presidente e Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale "Papa Giovanni XXIII", "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui l'Istituto stesso possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR/Area Vasta 2 – Ancona – nell'ambito delle finalità connesse all'assistenza dei pazienti con disabilità, affidandogli i compiti di cui all'art. 29 del D.Lgs n. 196/2003.

**ART. 15  
DURATA**

Il presente accordo spiega effetti dal 01 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2014.

Letto, approvato e sottoscritto

Ancona, li



Numero	521	Pag. 17
Data	04 AGO. 2014	

Per l' ASUR – MARCHE/ AV 2  
Il Direttore Gen.le ASUR  
Dr. Gianni Genga

---

Per “Don Paolo Paolucci”  
Cooperativa “Papa Giovanni XXIII”  
Il Presidente e Legale Rappresentante  
Sbarbati Don Giancarlo

---